

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 998

Senato della Repubblica	XVI LEGISLATURA

N. 998

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUSI, BAIO, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, GUSTAVINO, LEGNINI, LANNUTTI, MONGIELLO, PASSONI, PETERLINI, RANDAZZO, SBARBATI, SCANU, STRADIOTTO, VITA, ADAMO, ADRAGNA, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BRUNO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D'ALIA, DE CASTRO, DE LUCA, DE SENA, DELLA SETA, DONAGGIO, D'UBALDO, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FOLLINI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GASBARRI, GIAMBRONE, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MOLINARI, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PEGORER, PERTOLDI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SERRA, SIRCANA, TOMASELLI, TONINI, TREU, VILLARI, VIMERCATI, VITALI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2008

Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Onorevoli Senatori. – La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) è intervenuta sulla disciplina del danno biologico e sulle disposizioni in tema di menomazione dell'integrità psico-fisica.

Già con l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si era introdotto un nuovo sistema di indennizzo del danno permanente, sostituendo la nozione di attitudine al lavoro con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica, limitatamente alla liquidazione delle prestazioni, in capitale o in rendita, erogate in luogo della precedente rendita per inabilità permanente. Tuttavia, la nozione di attitudine al lavoro rimaneva, comunque, in vigore con riferimento agli altri istituti giuridici che riguardano gli invalidi del lavoro (assegno di incollocabilità, riconoscimento di «grande invalido del lavoro», attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato).

Ai sensi di tale disciplina resta, dunque, necessaria – nei casi in cui al soggetto viene riconosciuta, oltre all'indennizzo in capitale o in rendita, una delle altre provvidenze o prestazioni accessorie – una doppia valutazione del danno permanente. La previsione di tale meccanismo era, tuttavia, giustificata dalla necessità di consentire un periodo di sperimentazione prima di dare completa attuazione al criterio direttivo indicato dalla norma di delega [articolo 55, comma 1, lettera s), della legge 17 maggio 1999, n. 144], ai sensi della quale il danno biologico va valutato e ristorato nell'ambito di tutto «il sistema di indennizzo e di sostegno sociale», dunque anche con riguardo alle provvidenze e prestazioni accessorie.

La legge finanziaria per il 2007 intervenne su tale quadro cercando di compiere un riordino sistematico ed un'armonizzazione della materia. In particolare, sostituì la nozione di attitudine al lavoro con quella di menomazione dell'integrità psicofisica in relazione a tutto il sistema di tutela della invalidità da lavoro (dunque, non solo ai fini della liquidazione delle prestazioni, ma anche ai fini del riconoscimento di provvidenze e prestazioni accessorie). Di conseguenza, rideterminò coerentemente le soglie di invalidità già stabilite dalle norme vigenti per l'accesso alle varie prestazioni e provvidenze accessorie, convertendo i gradi di riduzione o perdita della attitudine al lavoro nei corrispondenti gradi di menomazione della integrità psicofisica (tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000).

Si evidenzia che le nuove soglie di invalidità per ciascuna delle provvidenze e prestazioni accessorie a favore degli invalidi del lavoro, come modificate dalla citata legge finanziaria, pur se inferiori alle precedenti, non hanno modificato né il contenuto delle prestazioni né la platea dei beneficiari, né tanto meno hanno inciso sulle altre condizioni previste per il riconoscimento delle prestazioni o provvidenze stesse.

Sotto questo profilo, dunque, la finanziaria 2007 si è limitata a disporre il mero coordinamento con la disciplina previgente, lasciando aperta la necessità di riconsiderare alcuni aspetti della disciplina. In primo luogo, è necessario valutare l'opportunità di porre rimedio a quanto previsto con il decreto legislativo n. 38 del 2000, ai sensi del quale, in caso di danno biologico, in luogo della rendita permanente prevista dall'articolo 66, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è invece previsto l'indennizzo con un capitale *una tantum* per le menomazioni di grado superiore al 6 e inferiore al 16 per cento. Una tale previsione estromette molti degli invalidi del lavoro, che non superano la soglia del 16 per cento, da una serie di servizi che spettano ai titolari di rendita permanente, facendo così venire meno l'impegno dell'INAIL alla «presa in carico globale» dell'infortunato sul lavoro. Al fine di evitare tale situazione, il disegno di legge in esame dispone invece che godano dell'erogazione delle rendite gli invalidi con un grado di inabilità superiore all'11 per cento.

In secondo luogo, il disegno di legge provvede ad attribuire una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire la disciplina dell'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, i principi e i criteri direttivi contenuti nella delega hanno l'obiettivo, in primo luogo, di porre rimedio ai criteri restrittivi adottati dal legislatore del 2000, circa le soglie previste dalla tabella delle menomazioni e dei coefficienti.

Inoltre, fra i vincoli posti al Governo nell'esercizio della delega, vi sono quello di prevedere una modifica della base di calcolo delle quote integrative spettanti all'infortunato per il coniuge e i figli a carico, tenendo conto dell'intero importo delle quote di rendita, e quello dell'applicazione del criterio della media giornaliera del settore industria, ai fini della liquidazione delle rendite spettanti ai prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile.

Infine, poiché in alcuni casi il sistema di indennizzo del danno biologico si è verificato penalizzante sul piano economico per alcuni casi concreti di infortunio e relative percentuali di inabilità, il disegno di legge in esame tiene conto dell'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia, che faccia salve eventuali disposizioni previgenti più favorevoli al lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Percentuale di inabilità per il diritto a rendita INAIL)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «al 16 per cento» e «dal 16 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'11 per cento» e «dall'11 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'11 per cento».

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tabelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come modificato dal

comma 1 del presente articolo, sono adeguate sulla base di quanto disposto dal medesimo comma 1, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 38 del 2000.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire la disciplina dell'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della tabella delle menomazioni, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, tenuto conto delle particolari finalità di tutela previste dalla disciplina sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) revisione della tabella dei coefficienti, allegata al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000, tenuto conto delle particolari finalità di tutela previste dalla disciplina sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilendo il coefficiente minimo ad un livello non inferiore allo 0,6 per tutti i gradi di inabilità;

c) previsione di un meccanismo di adeguamento annuale degli importi di cui alla tabella di indennizzo del danno biologico, allegata al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000;

d) modifica della base di calcolo delle quote integrative spettanti all'infortunato per il coniuge e i figli a carico, tenuto conto che si fa riferimento all'intero importo delle quote di rendita spettanti ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

e) applicazione del criterio della media giornaliera del settore industria, ai fini della liquidazione delle rendite spettanti ai prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile;

f) previsione di una clausola di salvaguardia, che faccia salve eventuali disposizioni previgenti più favorevoli al lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale.